



Allegato a OdS n.2/2024

DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DELLA TOSCANA NORD-OVEST

Sommario

Art. 1 – Ambito di applicazione	1
Art. 2 – Contingenti	1
Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, orario di lavoro e durata	2
Art.4 – Criteri di priorità	2
Art. 5 – Casi di esclusione	3
Art. 6 – Attività extraistituzionali svolte dal personale a tempo parziale	3
Art. 7 – Istruttoria	3
Art. 8 – Modifica del rapporto già' in essere	4
Art. 9 – Costituzione del rapporto di lavoro	4
Art. 10 – Rinvio	4

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale non dirigente della Camera di Commercio I.A.A Toscana Nord-Ovest relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle aree previste dal CCNL del 16/11/2022, ad eccezione di quelli espressamente individuati al seguente art. 5 c.1.

2. La Camera di Commercio TNO può, nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali, costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante:

- a) assunzione nell'ambito del Piano triennale del fabbisogno di personale;
- b) trasformazione del rapporto da tempo pieno, su richiesta dei dipendenti interessati.

Art. 2 – Contingenti

1. I contingenti dei rapporti di lavoro a tempo parziale sono disciplinati dal Contratto nazionale e dal contratto aziendale. Per la Camera TNO il numero di persone con contratto a tempo parziale non può superare il 25% della dotazione organica di ciascuna Area professionale con arrotondamento di tale limite per eccesso.

2. In deroga al contingente previsto dal comma 1, il dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi previste dalla contrattazione nazionale e dall'art. 8, commi 3 e 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 integralmente richiamate:

- a) il dipendente sia affetto da patologie oncologiche, nonché da gravi patologie cronico degenerative ingravescenti, per il quale residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti



invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente;

b) il dipendente può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al cinquanta per cento (50%).

3. Nelle ipotesi previste al comma 2 del presente articolo, il dipendente presenta, senza limiti temporali, la domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e l'Amministrazione è tenuta a dar corso alla trasformazione entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della richiesta.

4. Nell'ipotesi prevista alla lettera a) del comma 2 del presente articolo, il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno a richiesta del dipendente.

Art. 3 – Tipologia del rapporto di lavoro a tempo parziale, orario di lavoro e durata

1. La durata dell'orario di lavoro del personale a tempo parziale è stabilita nelle seguenti percentuali e tipologie, nel rispetto delle fasce orarie adottate presso l'Ente:

- Part-time orizzontale: il dipendente svolge la propria attività con orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana;

- Part-time verticale: il dipendente svolge la propria attività a tempo pieno, ma limitatamente ad un numero di giorni la settimana inferiore a quello contrattualmente stabilito (il part-time verticale può svolgersi anche limitatamente a periodi predeterminati nel corso del mese o dell'anno), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione;

- Part-time misto: il dipendente svolge la propria attività con combinazione delle due modalità sopra indicate.

2. Presso la Camera di Commercio I.A.A. Toscana Nord-Ovest la misura del tempo parziale ORIZZONTALE viene fissata nelle seguenti percentuali:

a) 91,67% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 33 ore settimanali);

b) 83,33% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 30 ore settimanali);

c) 69,44% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 25 ore settimanali);

d) 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno (equivalente a 18 ore settimanali).

3. L'articolazione dell'orario, nell'ambito dei regimi suindicati, viene definito in accordo fra il Dirigente dell'Area di appartenenza e il dipendente interessato, contemperando opportunamente gli orari di apertura al pubblico e le esigenze di funzionalità dei servizi e degli uffici camerali. E' indispensabile, comunque, assicurare almeno 3 ore giornaliere di attività lavorativa nella fascia oraria 9:00 – 13:00.

4. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è concessa a tempo determinato, per un periodo massimo di 2 (due) anni.

5. Non sono autorizzate articolazioni di orario a tempo parziale verticale, su base mensile o settimanale, nelle quali i mesi non lavorati coincidano con il periodo da giugno a settembre al fine di poter garantire un'adeguata erogazione dei servizi in un periodo di elevata fruizione delle ferie dei dipendenti.

Art.4 – Criteri di priorità

1. Qualora il numero delle richieste ecceda il contingente fissato ai sensi dell'art. 2 comma 1 e 2 del presente regolamento, viene data la precedenza ai seguenti casi:

a) dipendenti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 8, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 81/2015;

b) dipendenti portatori di handicap o in particolari condizioni psicofisiche;

c) dipendenti che rientrano dal congedo di maternità o paternità;

d) documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno;



- e) necessità di assistere i genitori, il coniuge o il convivente, i figli e gli altri familiari conviventi senza possibilità alternativa di assistenza, che accedano a programmi terapeutici e/o di riabilitazione per tossicodipendenti;
 - f) genitori con figli minori in relazione al loro numero;
 - g) i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale stabilizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Qualora il requisito posseduto sia soltanto quello riguardante i figli di cui al precedente comma 2 lettera f), la precedenza sarà accordata al dipendente che ha un figlio con data di nascita più recente.
2. A parità di titoli, la valutazione è rimessa al Segretario Generale, sentito il Dirigente competente, sulla base delle esigenze organizzative.

Art. 5 – Casi di esclusione

1. E' esclusa la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale non dirigente chiamato a ricoprire incarichi di Elevata Qualificazione.
2. Il lavoratore titolare degli stessi può ottenere la trasformazione a tempo parziale del suo rapporto solo a seguito di espressa rinuncia all'incarico conferitogli.

Art. 6 – Attività extraistituzionali svolte dal personale a tempo parziale

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno, nel rispetto delle vigenti norme sulle incompatibilità e sul conflitto di interessi, possono svolgere un'altra attività lavorativa autonoma o subordinata, anche mediante l'iscrizione ad albi professionali, purché essa non sia svolta alle dipendenze di un'altra Pubblica Amministrazione.
2. In caso di successivo inizio o variazione della propria attività lavorativa esterna, il dipendente è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione entro 15 giorni. Se nei 30 giorni successivi l'Amministrazione non solleva eccezioni circa il conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, questi è autorizzato ad intraprendere l'attività indicata nella comunicazione.
3. Nelle situazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale superiore al 50% resta ferma la disciplina delle incompatibilità per i pubblici dipendenti prevista dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Istruttoria

1. Ai fini della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, i dipendenti in servizio presentano apposita domanda, al Segretario Generale ed al Dirigente dell'Area di appartenenza, con cadenza semestrale (giugno-dicembre) di ogni anno.
2. La domanda deve contenere, pena l'inammissibilità:
 - le generalità complete del dipendente;
 - l'Area e il profilo professionale rivestito;
 - l'ufficio presso cui presta servizio;
 - la motivazione per la quale richiede il part time (anche con particolare riferimento alle motivazioni che danno titolo a priorità di accoglimento della richiesta);
 - la percentuale del rapporto a tempo parziale richiesto tra quelle previste all'art. 3 comma 2;
 - la proposta di articolazione dell'orario;
3. Nel caso in cui il dipendente intenda ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% al fine di svolgere altra attività lavorativa, sarà tenuto ad indicare nella domanda anche l'attività che egli intende svolgere al fine di consentire all'Amministrazione di valutare l'esistenza di possibili conflitti di interesse.



3. Il Dirigente competente, sentita l'Elevata Qualificazione, valuta se la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale comporti pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio o del servizio. Qualora ravvisi l'esistenza di un pregiudizio esprime proprio motivato parere negativo alla trasformazione.
4. Il Segretario Generale acquisisce il parere del Dirigente entro 15 giorni dalla ricezione della domanda e dispone con proprio provvedimento, anche in difformità del parere del Dirigente, sull'accoglimento o meno delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale a seguito di una valutazione ponderata delle ragioni addotte a sostegno della domanda e delle esigenze funzionali e organizzative dell'Ente considerate nel suo complesso.
5. La decorrenza della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viene fissata al 1° agosto, per le domande presentate a giugno dello stesso anno, e al 1° febbraio, per le domande presentate a dicembre dell'anno precedente.
7. Sono fatti salvi i casi descritti nell'art. 2 comma 3 lett. a) e b) in cui le domande sono presentate senza limiti temporali e l'ente dà luogo alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo parziale entro il termine di 15 giorni; le trasformazioni effettuate a tale titolo non sono considerate ai fini del raggiungimento del contingente fissato dalla normativa vigente.
8. L'Amministrazione prevede una durata massima pari ad un biennio al fine di tutelare il sopravveniente diritto di eventuali ulteriori dipendenti che risultino in possesso di titoli di priorità. I dipendenti intenzionati a chiederne il rinnovo hanno facoltà di presentare una nuova domanda nei mesi di giugno o dicembre immediatamente antecedenti la scadenza del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Art. 8 – Modifica del rapporto già' in essere

Il dipendente già in part time potrà proporre una modifica del proprio rapporto di lavoro in essere sia con riferimento alla tipologia dello stesso (orizzontale, verticale o misto) o alla percentuale, sia con riferimento all'articolazione oraria della prestazione lavorativa. In tal caso, si applicano le procedure previste all'articolo 7.

Art. 9 – Costituzione del rapporto di lavoro

1. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta dove siano indicati la durata della prestazione lavorativa e la relativa articolazione oraria.
2. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è sempre concessa a tempo determinato, per un periodo massimo di 2 anni.
3. Al dipendente che ha ottenuto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale si applicano i principi generali e le medesime norme attualmente vigenti dettate per il rapporto di lavoro a tempo pieno, anche con riferimento alle procedure di mobilità interna.
4. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applica il trattamento economico e normativo generale e contrattuale vigente.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente disciplina, ed in particolare per la disciplina del rientro a tempo pieno dei lavoratori cui sia stato concesso un rapporto di lavoro a tempo parziale, si rinvia alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti in materia.